

Legge regionale 16 aprile 1992, n. 15.

Celebrazioni del secondo centenario della morte di Carlo Goldoni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione del Veneto, nella ricorrenza del secondo centenario della morte di Carlo Goldoni, intende onorarne degnamente la memoria, celebrarne la fama e promuoverne la conoscenza.

Art. 2

Iniziative

1. Per il raggiungimento delle finalità enunciate all'art. 1 la Regione, a partire dall'anno 1992 e fino a tutto l'anno 1994, assume, in collaborazione con Enti locali, Università degli Studi e Istituzioni culturali, aventi sede nel territorio regionale, le seguenti iniziative:

- a) fondazione di un festival internazionale permanente, a partire dall'anno 1993, dedicato a Carlo Goldoni e alla drammaturgia del Settecento;
- b) convegni, seminari di studio, mostre, ricerche e acquisizione di fonti multimediali e loro sistemazione in un archivio goldoniano;
- c) produzioni teatrali e musicali goldoniane in eventuale concomitanza dei previsti convegni;
- d) stages, laboratori, seminari di regia e interpretazione goldoniana nonché sulla vocalità settecentesca nell'opera comica, da svolgersi in diverse sedi del territorio regionale;
- e) rassegne teatrali in decentramento;
- f) interventi nelle scuole superiori e nelle Università;
- g) pubblicazione e diffusione di una nuova edizione delle opere di Carlo Goldoni;
- h) sostegno delle attività editoriali, connesse alle celebrazioni previste dalla presente legge, quali atti di convegni, cataloghi, documenti informativi nonché materiale audiovisivo di carattere artistico e didattico.

Art. 3

Organismi

1. Alla realizzazione delle manifestazioni di cui all'art. 2 sono preposti:

- a) il Comitato promotore;
- b) il Comitato scientifico;
- c) il Segretariato.

Art. 4

Comitato Promotore

1. Il Comitato promotore è composto dal Presidente della Giunta regionale, che lo presiede, dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente dell'amministrazione provinciale di Venezia e dal Sindaco del Comune di Venezia o da loro delegati.

2. Il Comitato promotore ha il compito di:

- a) formulare gli indirizzi generali delle iniziative da realizzare;
- b) approvare i progetti delle iniziative predisposti dal Comitato scientifico, corredati dei relativi preventivi di spesa.

Art. 5

Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è composto da cinque membri eletti dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale e individuati con i criteri di cui agli artt. 184 e seguenti della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

2. Il Comitato scientifico ha il compito di predisporre i progetti delle iniziative previste dalla presente legge, sulla base degli indirizzi generali formulati dal Comitato promotore.

3. Ai componenti il Comitato scientifico è corrisposta l'indennità di partecipazione alle sedute prevista dall'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12. È altresì corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione.

Art. 6

Segretariato

1. Il Segretariato è formato da quattro componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto:

- a) il Segretario generale, designato dalla Giunta regionale, che presiede il Segretariato, e coordina l'esecuzione delle attività;
- b) il Dirigente del Dipartimento per le attività culturali della Regione;
- c) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Venezia;
- d) un rappresentante del Comune di Venezia.

2. Il Segretariato ha il compito di:

- a) dare attuazione ai progetti e alle iniziative previste dalla presente legge adottando ogni adempimento amministrativo e finanziario;
- b) coadiuvare i Comitati promotore e scientifico nell'espletamento delle loro funzioni.

3. Per gli adempimenti connessi alla realizzazione del programma di manifestazioni celebrative, il Segretariato si avvale di strutture, di personale e di mezzi e attrezzature tecniche e informatiche della Regione.

4. Al personale dipendente della Regione incaricato di

svolgere funzioni per la realizzazione delle manifestazioni è dovuto il compenso per il lavoro straordinario effettivamente svolto in eccedenza ai limiti di cui all'art. 63 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12. Gli oneri relativi fanno carico al capitolo n. 5012 del bilancio regionale.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in complessive L. 3.000 milioni per gli anni 1992-1994, si fa fronte mediante riduzione degli importi accantonati nella partita n. 2 «Iniziativa regionali per la celebrazione delle ricorrenze di Goldoni, Canova, Galilei» del fondo globale di parte corrente di cui al cap. 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1992-1994, per lire 500 milioni relativamente all'anno finanziario 1992, lire 2.000 milioni per l'anno 1993 e lire 500 milioni per l'anno 1994.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1992 e nel bilancio pluriennale 1992-1994 è istituito il capitolo n. 70106 denominato «Spese per le celebrazioni del secondo centenario della morte di Carlo Goldoni» con lo stanziamento di lire 500 milioni, per competenza e per cassa, per l'anno 1992, di lire 2.000 milioni per sola competenza per l'anno 1993 e di lire 500 milioni per sola competenza per l'anno 1994.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 aprile 1992

Cremonese

Dal procedimento di formazione della legge regionale 16 aprile 1992, n. 15

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Carlo Alberto Tesserin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 19 dicembre 1991, n. 64/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 15 gennaio 1992, dove ha acquisito il n. 162 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 6^a, in data 29 gennaio 1992;
- La 6^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 26 febbraio 1992, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Mariella Andreatta, ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 5 marzo 1992, n. 1662;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 10 marzo 1992;
- Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge previsto dall'art. 127 della Costituzione e dall'art. 43 dello Statuto regionale, come comunicato dal Presidente del Consiglio regionale con nota 14 aprile 1992, n. 2861.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per le attività culturali.